


All. m. 1



AMBITO TERRITORIALE DI GINOSA-LATERZA-CASTELLANETA- PALAGIANELLO-ASL /TA

Repertorio n. 12

CONVENZIONE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA L'AMBITO 1 E LA COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI, GESTORE DELLA "CASA PER LA VITA", DISCIPLINATA DALL'ART. 70 DEL REG. REG. N. 4/2007.

L'anno duemilaquattordici addì diciannove del mese di settembre.

TRA

L'Ambito territoriale n. 1, rappresentato dal Comune di Ginosa in qualità di ente capofila, codice fiscale n 80007530738 per la quale interviene la Dott.ssa Anna Rizzi nata ad Acquaviva delle Fonti il 18/04/1969, autorizzato alla stipula della presente convenzione nella sua qualità di responsabile dell'ufficio di piano dell'Ambito TA/1 nominata con decreto sindacale n. 11986 del 29.04.2014;

E

"Nuovi Orizzonti società cooperativa sociale", P.I. 04497020729, con sede legale in Gravina di Puglia, Via Armando Diaz 42 e sede operativa in Laterza, Via Matera n. 24, iscritta all'albo nazionale delle cooperative al n. A165909 del 29.03.2005, d'ora in avanti nel presente atto designato con il termine di "ente contraente" rappresentato dai sig.ra Parisi Antonietta nata a Gravina di Puglia il 07/03/1970 in qualità di rappresentante legale e gestore della Casa per la Vita - autorizzazione regionale n. 678 del 09.07.2014 ed autorizzazione comunale al funzionamento n. 247 del 28.06.2013;

PREMESSO CHE

Che con deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 3 del 28.04.2014, con deliberazione del C.C.n. 14 del 29.04.2014, e con la firma dell'Accordo di Programma tra Ambito e ASL, sottoscritto in data 09/07/2014, è stato approvato il Piano Sociale di Zona, 2013-2015 dell'ambito territoriale n.1 di Ginosa, all'interno del quale è stato previsto, la realizzazione di n.1 "Casa della Vita" per persone con problematiche psico-sociali a bassa intensità assistenziale, art.70/ RR.n.4/2007 per un importo di €. 149.923,48 per l'anno 2014, già inserita nella programmazione del precedente piano di zona.

LE PARTI CONGIUNTAMENTE

Dichiarano di risolvere il contratto stipulato in data sedici luglio 2014 rep. N. 10, avente ad oggetto: CONVENZIONE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA L'AMBITO 1 E LA COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI, GESTORE DELLA "CASA PER LA VITA", DISCIPLINATA

DALL'ART. 70 DEL REG. REG. N. 4/2007." e che i rapporti tra le stesse sono regolati esclusivamente dal presente atto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

ARTICOLO 1 "Oggetto ed utenza"

La Casa per la Vita è una struttura residenziale a carattere sociosanitario, a bassa intensità assistenziale. La struttura è destinata ad accogliere, in via temporanea o permanente, persone con problematiche psicosociali e pazienti psichiatrici stabilizzati usciti dal circuito psichiatrico riabilitativo residenziale e semiresidenziale, privo di validi riferimenti familiari, e/o che necessitano di sostegno nel mantenimento del livello di autonomia e nel percorso d'inserimento o reinserimento sociale/lavorativo.

I destinatari del servizio sono 8 persone suddivise in 2 moduli abitativi da 4 ognuno, eletti dall'U.V.M. Distrettuale in cui è ubicata la struttura, a ospiti di casa della vita a bassa intensità assistenziale.

Dovranno possedere i seguenti requisiti:

- età superiore ai 18 anni;
- in carico al Centro Salute Mentale;
- possibilmente in uscita da Strutture Riabilitative Residenziali e Semiresidenziali Psichiatriche;

La struttura viene ripartita in moduli da 4 ospiti ognuna per favorire una vita comunitaria il più possibile simile a quella familiare evitando vissuti di tipo istituzionale. Ciò permette, in presenza di una sufficiente richiesta, la suddivisione dei moduli tra uomini e donne.

ARTICOLO 2 DURATA E CONDIZIONE DI ESECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO

La durata della convenzione è fissata 24 mesi decorrenti dalla data di avvio del servizio.

L'Ambito si riserva la facoltà di valutare la sussistenza di condizioni di opportunità e convenienza per procedere all'applicazione della fattispecie prevista dall'art. 57, c. 5 lett. b) del D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 (Codice dei Contratti), nel rispetto delle condizioni ivi previste.

Di tale eventualità si è tenuto conto per la determinazione della soglia di cui all'art. 28 del D.Lgs. 163/2006.

ARTICOLO 3 SEDE DEL SERVIZIO

La Casa per la Vita sarà allocata in nel comune di Laterza, facente parte dell'Ambito Territoriale n. 1, alla via Matera n. 24, autorizzata al funzionamento per una ricettività minima di n. 8 posti (ai sensi dell'art. 38 del reg. 4/2007) e iscritta nel Registro Regionale delle Strutture e dei Servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali destinate alle persone con problematiche psico-sociali, con autorizzazione n. del A165909; e risponde ai requisiti minimi di cui all'art. 70 del R.R. n. 42007, come modificato dall'art. 7 del R.R. n. 7/2010 (BURP N. 27 SUPPL. DEL 10.02.2010).

ARTICOLO 4 PRESTAZIONI DEL SERVIZIO

La cooperativa sociale Nuovi Orizzonti, gestore del servizio deve assicurare le seguenti prestazioni:

- fornitura dell'immobile, di proprietà o in locazione, ripartito in 2 moduli ognuno per 4 ospiti, e rispondente ai requisiti minimi di cui all'art. 70 del R.R. n. 4/2007, come modificato dall'art. 7 del R.R. n. 7 del 10.02.2010, già autorizzata al funzionamento ai sensi dell'art. 39 del R.R. n. 4/2007;
- fornitura di arredi per ogni modulo, secondo i requisiti minimi di cui art. 70 del R.R. n. 4/2007, come modificato dall'art. 7 del R.R. n. 7/2010;
- garantire dotazioni organiche secondo quanto previsto dal richiamato art. 70 del R.R. n. 4/2007, come modificato dall'art. 7 del R.R. n. 7/2010;

- fornitura e preparazione di alimenti secondo le tabelle dietetiche correlate alla stagionalità e alle abitudini alimentari del territorio di provenienza degli ospiti;
- garantire spese di gestione e le utenze (acqua, luce, gas, TV, telefono);
- garantire la manutenzione ordinaria dell'immobile e degli arredi;
- realizzare una Carta dei Servizi della struttura e diffondere la pubblicazione

Sono a carico dell'ASL :

- le prestazioni psichiatriche, erogate attraverso il C.S.M. competente;
- le prestazioni mediche, garantite dal medico di M.G. di fiducia dell'utente

ARTICOLO 5 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'attività della Casa è orientata al modello comunitario, prevede la partecipazione dell'ospite, opportunamente stimolata dall'operatore, alla vita quotidiana della stessa impedendo fenomeni di deresponsabilizzazione o "sostituzione regressiva".

L'eleggibilità sarà valutata in sede U.V.M. che redigerà il P.A.I., sulla base del quale l'Ente gestore in collaborazione con i Servizi Sociali e Psichiatrici territoriali, dovrà predisporre un progetto personalizzato.

Il progetto dettagliato dell'organizzazione del lavoro e delle attività da svolgere in una settimana tipo deve prevedere l'espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane relative alla cura e alla pulizia dell'immobile, l'igiene personale dell'ospite, l'acquisto, la preparazione e la somministrazione dei pasti (colazione, pranzo e cena) secondo tabelle dietetiche con caratteristiche di stagionalità e di periodicità. Stimolo ad attività individuali e collettive con carattere di integrazione sociale.

I progetti individuali di intervento devono almeno contenere:

- obiettivi e risultati intermedi da sottoporre a verifica;
- periodicità delle riunioni di verifica e di riprogrammazione degli interventi, ove ritenute necessarie;
- tempi e modalità di verifica, valutazione e riprogettazione.

La Casa deve garantire le condizioni utili all'ospitalità tutti i giorni dell'anno; deve essere fortemente connessa con il territorio e le sue risorse.

La dimissione deve essere concordata con il soggetto che ha proposto l'inserimento (ASL) attraverso apposita relazione conclusiva.

ARTICOLO 6 PERSONALE: REQUISITI E MONTE ORE

Per l'attuazione del servizio, il gestore dovrà assicurare la presenza delle seguenti figure professionali in modo tale da garantire gli standard professionali previsti per questo servizio dall'articolo 70 del R.R. N. 4 /2007, come successivamente modificato dall'art. 7 del R.R. n. 7/2010:

- Assistente Sociale;
- Educatori;
- O.S.S.

L'articolazione del lavoro dovrà tener conto che la Struttura funzionerà h. 24 per 7 giorni settimanali. La quantità e la tipologia del personale impiegato per l'espletamento delle prestazioni di tipo socio-educativo sono previste a regime, rispettando il rapporto operatore utente stabilito dal citato articolo 70 del Regolamento Regionale n.4/2007 e s. m. i.

ARTICOLO 7 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Il soggetto gestore si impegna, senza eccezione alcuna, a:

- a) fornire all'Ambito Territoriale, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo con le rispettive qualifiche del personale che intende impiegare nell'attività, compreso quello per le eventuali sostituzioni;

- b) garantire, qualora vi siano variazioni rispetto ai nominativi presentati, la sostituzione del personale con altro di pari professionalità e qualifica (fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia), provvedendo tempestivamente al relativo aggiornamento dei citati elenchi nominativi, in caso di sostituzioni definitive;
- c) impiegare nella gestione del servizio: personale fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità e corrispondente alle specifiche richieste di profilo professionale;
- d) garantire l'applicazione integrale dei vigenti contratti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato alle proprie dipendenze; il rispetto delle normative vigenti in materia di assicurazioni sociali e di prevenzione infortuni. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a fornire la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori complessivamente impiegati per l'espletamento del servizio di cui al presente Capitolato. L'ufficio di Servizi Sociali è esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo;
- e) trasmettere alla stazione appaltante, trimestralmente, una relazione tecnica sull'andamento della gestione del servizio. Tale relazione avrà lo scopo di consentire la valutazione in merito all'efficacia ed efficienza del servizio con riferimento ai risultati raggiunti;
- f) garantire la più assoluta riservatezza verso l'esterno sugli utenti e su quanto concerne l'espletamento del servizio;
- g) assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, organizzativo, ivi comprese le idonee coperture assicurative, relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti allo svolgimento del servizio, al rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi. A tale scopo l'ente gestore provvederà a stipulare, con una Compagnia di assicurazione, una polizza infortuni per gli utenti e una polizza RTC nella quale sia esplicitamente indicato che l'Ambito è considerato "terzo" a tutti gli effetti. Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere anche la copertura dei rischi di incendio e furto. L'assicurazione dovrà essere prestata per massimali non inferiori a quelli di seguito indicati:
- polizza RTC:
- € 500.000,00.= per sinistro;
 - € 150.000,00.= per persona;
 - € 100.000,00.= per danni a cose;



Inoltre si stabilisce che:

1. E' tassativamente vietato il subappalto, anche parziale, del servizio, pena la risoluzione immediata del contratto e fatta salva ogni iniziativa per il risarcimento del danno.
2. Le prestazioni d'opera da parte del personale impiegato dal soggetto gestore, per gli interventi di cui al presente Capitolato, non costituiscono rapporto d'impiego con la stazione appaltante, né possono rappresentare titoli per avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nella convenzione/contratto di affidamento della gestione del servizio.
3. In caso di sciopero l'Aggiudicatario è tenuto ad effettuare servizi essenziali secondo quanto previsto dai vigenti CCNL per il personale.
4. L'ente committente si riserva il diritto di rifiutare l'opera di uno o più operatori per inadempienze rilevate e documentabili; in tal caso, il soggetto aggiudicatario dovrà sostituirlo tempestivamente con altro personale dotato dei requisiti previsti.

ARTICOLO 8 VOLONTARIATO

L'impiego di operatori volontari da parte dell'affidatario viene riconosciuto e stimolato.

Il soggetto affidatario del servizio dovrà informare il comune dell'eventuale utilizzo di personale volontario segnalando:

- 1) la responsabilità del volontario in modo esplicito, il ruolo e le modalità di utilizzo;
- 2) i criteri di copertura assicurativa;
- 3) l'aspetto dell'accesso a documenti riservati.

L'Ambito promuove e incentiva l'inserimento dei volontari e del servizio civile nazionale istituito con legge n. 64/2001 nelle attività oggetto del presente capitolato.

ARTICOLO 9 SICUREZZA

A) - Disposizioni in materia di sicurezza

E' fatto obbligo al gestore, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia; il gestore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale e di quello eventualmente impiegato come volontario ai sensi del D.lgs.n.81/08 e ss. mm., tenendo fin da ora sollevata l'Ambito Territoriale di Ginosa da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio.

Il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare regolare copertura assicurativa per il personale non dipendente ed altra idonea polizza nei confronti degli utenti che accedono ai servizi e dovrà altresì segnalare immediatamente alla stazione appaltante tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità dei terzi. Restano comunque a carico dell'Aggiudicatario tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione del servizio.

B) - Referenti della sicurezza

L'Impresa Appaltatrice deve comunicare all'Ambito il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo di un suo Rappresentante in loco.

C) - Imposizione del rispetto delle norme e dei regolamenti

L'Impresa Appaltatrice deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

In particolare deve imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

ARTICOLO 10 VERIFICHE

Il controllo sulla corretta esecuzione delle prestazioni e su quanto previsto nel presente atto e il monitoraggio sull'andamento del servizio sono affidati all'ASL e all'ufficio di Piano, capofila dell'Ambito territoriale TA/1.

Potranno essere effettuati controlli, anche contabili, in ogni momento sul servizio reso dall'aggiudicatario e sull'applicazione di quanto previsto dal presente capitolato, anche attraverso ispezioni non preventivamente concordate.

ARTICOLO 11 CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

Il corrispettivo complessivo del servizio viene determinato dalla tariffa giornaliera pro capite/utente stabilita dalla Regione Puglia, per il numero massimo di utenti previsto (otto) per la durata dell'affidamento.


Il corrispettivo è da considerarsi onnicomprensivo e comprende il costo dell'intero servizio, i costi di personale, di gestione, di materiale di consumo, di pulizia degli ambienti e di ogni altra attrezzatura occorrente per il miglior funzionamento della Casa, nonché i costi derivanti dalla copertura assicurativa degli utenti.

Con tale corrispettivo il gestore si intende pertanto compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Il corrispettivo sarà fatturato mensilmente al Comune Capofila del PdZ Ambito territoriale n° 1, il quale provvederà a chiedere il rimborso della quota sanitaria a carico della ASL Taranto, pari al 40%, previa apposizione del visto sulle fatture dal parte dell'unità operativa competente della ASL, giusto accordo di programma sottoscritto tra la ASL TARANTO e l'AMBITO TA/1.

Il pagamento sarà effettuato previo riscontro della regolarità contabile e della regolarità contributiva dell'aggiudicatario accertata attraverso il DURC, l'Ambito provvederà alla liquidazione delle stesse entro 30 giorni. In caso di irregolarità del DURC, il pagamento sarà sospeso fino alla verifica dell'intervenuta regolarità del gestore.

Dal corrispettivo verranno dedotte le eventuali penalità cui dovesse incorrere l'affidatario.



Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

ARTICOLO 12 PENALI

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, l'Ambito Territoriale, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, applicherà alla ditta penalità variabili a seconda della gravità della violazione, da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

L'ammontare delle penali sarà determinato, di volta in volta, ad insindacabile giudizio del Responsabile dell'Ufficio di Piano e del referente dell'ASL, entro i suddetti limiti minimi e massimi, in relazione alla gravità delle violazioni, indicativamente come segue:

- inosservanza delle prescrizioni del presente capitolato e delle clausole contrattuali;
- per ritardo nell'avvio del servizio rispetto al termine stabilito,
- mancata o inadeguata gestione della Casa per la Vita, o gestione difforme dal presente capitolato, con particolare riferimento alle attività e al personale impiegato.

In particolare, nel caso che il soggetto aggiudicatario non provveda immediatamente alla sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo o entro 5 giorni di quello la cui sostituzione viene richiesta, sarà immediatamente applicata una penale pari ad euro 100,00 per ogni giorno di assenza riscontrata o per ogni giorno di mancata sostituzione, oltre ovviamente al mancato pagamento per il servizio non svolto. Quando l'inadempienza dovesse ripetersi, per la stessa situazione, a partire dalla seconda volta, sarà applicata una penale pari ad euro 200,00.

In ogni altro caso di inadempimento o violazione contrattuale non contemplati nell'elencazione precedente l'Ambito si riserva di applicare la penalità previa diffida alla ditta ad adempiere in tempo utile, comunque entro il termine indicato nella diffida.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a firma del Responsabile dell'Ufficio di Piano, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. La penale verrà senz'altro applicata se entro detto termine assegnato l'Affidatario non fornisca giustificazioni ovvero qualora le stesse non siano accettabili di fronte alle evidenze contestate. Resta ferma la facoltà dell'Ambito, in caso di gravi violazioni, di concludere immediatamente (art. 21 sexies della L.241/90 e ss.mm.) l'esecuzione del servizio e di affidarlo ad altra Ditta, con costi a carico dell'inadempiente.

Non verranno applicate penalità e relative spese nel caso in cui l'Affidatario dimostri la causa di forza maggiore non imputabile o riconducibile alla ditta stessa.

Non sono considerate di forza maggiore eventi quali: scioperi, agitazioni sindacali e metereologiche (salvo quelle derivanti da gravi calamità naturali).

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di applicazione; decorso inutilmente tale termine l'Ambito si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile o sulla polizza fidejussoria. In tale caso l'Affidatario è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni.

L'importo complessivo delle penali comminate al soggetto aggiudicatario, ai sensi dei commi precedenti, non può superare il 10 % del corrispettivo mensile allo stesso spettante. Qualora le inadempienze siano tali da comportare il superamento di tale importo trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 13 INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di violazioni derivanti da irregolarità tali da compromettere gravemente la regolare esecuzione di quanto previsto nel presente atto, l'Ambito si riserva di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del codice civile.

Qualora l'Ambito dovesse rilevare violazioni o irregolarità nell'osservanza di quanto previsto dal presente contratto, contesterà l'inadempienza al Gestore, assegnando allo stesso un termine di tempo utile per fornire le proprie giustificazioni.

Ricevute le giustificazioni, qualora non le ritenesse adeguate, l'Ambito richiamerà il gestore. al rispetto del contratto ovvero, nei casi più gravi, procederà ad una formale diffida ad adempiere, con assegnazione di un termine di tempo utile, trascorso il quale senza alcun esito, potrà pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto che avverrà al quindicesimo giorno dalla data di invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il presente contratto si intende risolto, nel caso di cessazione dell'attività del gestore, cessazione di cui deve essere data immediata comunicazione all'Ambito.

Allorquando intervengano modificazioni significative nella finalità del gestore nella sua natura, nel personale, nelle strutture e nelle metodologie di interventi impiegati, il gestore stesso ne deve dare immediata comunicazione all'Ambito.

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010, fatto salvo il pagamento del valore dei servizi già forniti e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei rimanenti, nei limiti delle utilità conseguite.

ARTICOLO 14 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

La cessione del contratto comporterà l'immediata risoluzione dello stesso fermo restando il diritto del gestore al risarcimento del danno conseguente e delle maggiori spese sostenute.

Ai sensi dell'art. 116 comma 1 del TUA le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1997 n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dal Codice dei Contratti.

E' inoltre vietata qualunque cessione del credito che non sia espressamente riconosciuta dalla stazione appaltante ai sensi della vigente normativa.

I crediti vantati dall'impresa aggiudicataria verso la stazione appaltante possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 21.01.1991 n. 52.

La cessione deve essere effettuata a favore di un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto ad apposito albo presso la Banca d'Italia. Il contratto di cessione, risultante da scrittura privata o altro documento autenticato da notaio, in originale o in copia autenticata, dovrà essere notificato alla stazione appaltante prima dell'emissione del mandato di pagamento.

ARTICOLO 15 SUBAPPALTO

E' fatto divieto al Gestore di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio, pena la immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione. In caso di infrazione alle norme del presente capitolato commessa dall'eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Ente appaltante si intenderà il soggetto aggiudicatario.

ARTICOLO 16 CAUZIONE DEFINITIVA

Al presente atto si allega garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo contrattuale per l'intera durata dell'appalto, dovuta al concessionario a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. Tale cauzione garantirà anche l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell'appaltatore, a causa dell'inadempimento o cattiva esecuzione del contratto. L'appaltatore è obbligato a reintegrare la



[Handwritten signature]

cauzione di cui il Comune abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La cauzione verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale e dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.

ARTICOLO 17 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

E' espressamente escluso il ricorso a collegio arbitrale rimandandosi la risoluzione delle vertenze al giudice ordinario. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in dipendenza del presente Capitolato Speciale d'appalto e del contratto le parti concordano nel riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Taranto.

ARTICOLO 18 ELEZIONE DI DOMICILIO

La Casa per la Vita avrà sede in Laterza, alla via Matera n. 24.

ARTICOLO 19 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Ente assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dati, per le operazioni di trattamento connesse all'attuazione dell'appalto in esame e si impegna al rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003.

Il responsabile del trattamento dati è tenuto a garantire il rispetto delle previsioni tutte di cui alla vigente normativa e in particolare:

- informare l'interessato ai sensi art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, attraverso la predisposizione di apposite indicazioni e strumenti per gli incaricati (Modulistica);
- individuare per iscritto gli incaricati, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;
- fornire indicazioni scritte agli incaricati sulle modalità di trattamento, sia con strumenti elettronici che senza, obbligandoli alla riservatezza anche in caso di conoscenza fortuita di dati personali e/o sensibili, adottando una condotta equipollente al segreto d'ufficio;
- adottare misure minime di sicurezza, ai sensi titolo V – capo II D. Lgs. n. 196/2003;
- in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, ai sensi artt. 20, 21 e 22 D.Lgs. n. 196/2003, gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti;
- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, controllare l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi;
- adottare idonee misure per garantire, quando necessario la riservatezza dei colloqui.

ARTICOLO 20 SPESE E TASSE

Tutte le spese, le tasse ed imposte inerenti al contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

ARTICOLO 21 RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rimanda alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti e in particolare alla L.R. n. 19/06 e al R.R. N. 4/07.

COOPERATIVA SOCIALE
"NUOVI ORIZZONTI"
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
PARISI ANTONIETTA

Antonietta Parisi
Società Cooperativa Sociale
Via A. Diaz, 42
70024 GRAVINA IN P. (BA)
04497020729

AMBITO SOCIALE TA
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEPEANO
DOTT.SSA ANNA RIZZI

